

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 35 del 1 Luglio 2019

OGGETTO:

- PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2019 DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IRAP E DELL'IVA, SCADENTI TRA IL 30 GIUGNO E IL 30 SETTEMBRE 2019, CHE EMERGONO DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IRAP E IVA.
INTERESSATI ALLA PROROGA I SOLI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA).
- PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI E VERSAMENTI CHE HANNO SCADENZA DAL 1° AGOSTO AL 20 AGOSTO.

Premessa:

Il Decreto – Legge 30 aprile 2019, n.34 cd. (“Decreto Crescita”) è stato convertito nella giornata del 28 giugno 2019 in legge (n.58).

La disposizione in argomento prevede all'art.12-quinquies, commi 3 e 4 del D.L. 34/2019, quanto segue:

“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art.9-bis del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.96/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art.17 del D.P.R. n.435/2001, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019”.

Le disposizioni si applicano anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir** (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra.

La nuova scadenza può inoltre riguardare i **soggetti IRES** che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno per effetto della **data di approvazione del bilancio** o rendiconto ("rinvio ai 180 giorni") o della **data di chiusura del periodo d'imposta** ("soggetti non solari").

Vediamo nel dettaglio cosa cambia:

Il **differimento al 30 settembre** del termine per i versamenti avrà l'effetto, in caso di **opzione per la rateizzazione** di cui all'art.20 del D.Lgs. n.241/1997, di **comprimere a tre il numero massimo delle rate**, la prima delle quali comprende le rate non pagate a Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, scadenti:

- Per i **contribuenti titolari di partita Iva**, il 30 settembre, il 16 ottobre ed il 18 novembre (poiché il 16 novembre cade di sabato);
- Per i **contribuenti non titolari di partita Iva**, il 30 settembre, il 31 ottobre ed il 2 dicembre (poiché il 30 novembre cade di sabato).

Inoltre per coloro che rientrano nella proroga **non è prevista la possibilità di avvalersi dell'applicazione della maggiorazione dello 0,40%**

Soggetti esclusi dalla proroga e tenuti al rispetto dei termini ordinari:

- **Persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo** neppure tramite partecipazione a società di persone e/o ad associazioni "trasparenti";
- Contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per i quali **non sono stati approvati gli ISA**;
- **Contribuenti** che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo **per i quali sono stati approvati gli ISA**, ma **che superano** il previsto **limite di ricavi o compensi** per la loro applicazione stabilito in **euro 5.164.569**;
- Imprenditori agricoli titolari di solo reddito agrario.

Risolti gli ultimi dubbi per i contribuenti minimi e forfetari:

Con Risoluzione n.64/E del 28 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il differimento dei termini di versamento al 30 settembre 2019 spetta anche ai contribuenti che:

- Applicano il regime forfetario previsto all'art.1, commi da 54 a 89, della legge n.190/2014;

- Applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.27, commi 1 e 2, del DL. n.98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111/2011;
- Determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- Dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA (come previsto dal D.M. del 28/12/2018) ma esercitano comunque una attività per la quale sono stati ugualmente approvati gli ISA.

Proroga adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza dal 1° agosto al 20 agosto.

L'articolo 3 quater del Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 – inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n.44 – ha introdotto **in via permanente** nell'articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248), la **proroga degli adempimenti fiscali e del versamento delle somme** di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, **che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno.**

Tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, **senza alcuna maggiorazione.**

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.